CAMERA DEI DEPUTATI N. 1058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

EBNER, RIZ, BENEDIKTER, DUJANY, SILVESTRI, TRAMARIN, BALZARDI

Presentata il 20 dicembre 1983

Norme in favore delle giovani coppie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La struttura demografica della popolazione italiana è mutata negli ultimi decenni piuttosto rapidamente: il dato più significativo è il vistoso calo delle nascite. In alcune regioni italiane il numero dei nati è inferiore a quello necessario a mantenere l'attuale livello di popolazione. Nel periodo 1973-1980 i nati sono passati complessivamente da 888 mila a 617,5 mila: un decremento di 270,5 mila unità nei termini assoluti.

Attualmente i cittadini di età inferiore ai cinque anni rappresentano solo il 5,9 per cento della popolazione [fonte ISTAT: 12° censimento generale della popolazione (25 novembre 1981): dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni (campione al 2 per cento dei fogli di famiglie)], mentre alla data del censimento del 1971 la percentuale era dell'8,2 per cento.

Non certo secondario appare il dato relativo al rapido abbassamento del tasso di nuzialità: il numero dei matrimoni è calato da 418 mila nel 1973 a 310,9 mila nel 1982 (fonte ISTAT, Bollettino mensile di statistiche n. 7 del 1983).

Si tratta senza dubbio di un portato del mutamento dei costumi, anche se non si deve tuttavia sottovalutare il peso, particolarmente avvertito nel nostro paese, delle generalizzate difficoltà economiche.

Non è certo un mistero per nessuno che « mettere su famiglia » comporta oggi

per qualsiasi coppia di giovani – già assillati da difficoltà di inserimento e spesso da precarietà nel lavoro – il superamento di problemi di non trascurabili proporzioni economiche, talora insormontabili, a volte superabili solo dopo un lungo periodo di attesa.

La presente proposta di legge si propone di andare incontro alle esigenze dei giovani sposi, con la concessione di un mutuo decennale a tasso agevolato. È questa una misura che, introdotta in legislazioni straniere, ha sortito effetti positivi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I coniugi di età non superiore a 35 anni, di cui almeno uno sia cittadino italiano, e che siano in possesso dei requisiti previsti per il godimento di contributi sui mutui in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457, hanno diritto, entro un anno dalla data del matrimonio, ad ottenere un mutuo decennale fino a 15.000.000 di lire dagli istituti di credito appositamente autorizzati per ambito provinciale dal Ministero del tesoro.

Della stessa facoltà possono avvalersi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coniugi che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Gli istituti di credito abilitati, la documentazione necessaria e le modalità di concessione del mutuo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le rate di rimborso del mutuo concesso sono integralmente deducibili in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora entrambi i coniugi presentino la dichiarazione dei redditi, le rate di rimborso del mutuo sono deducibili da ciascuno nella misura della metà.

ART. 3.

I mutui sono garantiti dallo Stato. A tale scopo è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo speciale di garanzia la cui costituzione ed organizzazione è stabilita con decreto del Ministro del tesoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La coppia mutuataria è inadempiente trascorsi trenta giorni dalla scadenza delle rate semestrali. Decorso tale termine, il fondo interviene a favore degli istituti di credito che, su richiesta, sono rimborsati dalle tesorerie provinciali.

ART. 5.

La coppia mutuataria inadempiente decade dai benefici della presente legge ed è tenuta alla restituzione al fondo, oltre che della residua quota di mutuo, anche della differenza tra le imposte dovute e quelle effettivamente pagate a seguito della deduzione delle rate scadute.

In caso di separazione legale o di divorzio, ciascuno dei coniugi resta impegnato per il pagamento delle rate nella misura necessaria al rimborso della metà del mutuo.

ART. 6.

Il fondo di garanzia è dotato di lire dieci miliardi alla cui copertura si provvede per l'anno finanziario 1984 con corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.